



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Anna Luisa Carra Presidente

dott.ssa Giuseppe di Pietro Giudice

dott. Raimondo Nocerino Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.371/2025

nel giudizio di conto, iscritto al n. **70029** del registro di segreteria,

promosso sul conto giudiziale n. 80127 con relazione n. 259-2025,

depositata il 17 luglio 2025 nei confronti dell'agente contabile

GIANNONE Roberto nato a Palermo il 28/04/1965, C.F.

GNNRRT65D28G273J e residente in Corso Ho-chi-Minh n. 42, Comiso

(prov. Rg) incaricato della "Gestione anticipazione piccole spese- Cassa

economale" del Comune di Comiso per l'anno 2022, rappresentato e

difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Adele Leggio

(adele.leggio.avvragusa@legalmail.it) e Salvatore Molè

(salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it), giusta procura in atti e con i

quali elett.te domicilia digitalmente presso

adele.leggio.avvragusa@legalmail.it.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del **17 dicembre 2025**, il relatore I° Ref.

Dr. Raimondo Nocerino, l'Avv. to Adele Leggio nell'interesse

dell'agente contabile ed il Pubblico Ministero nella persona del

Sostituto Procuratore generale **dott.ssa Natalia Torre**.

Ritenuto in

FATTO

I. Con relazione depositata presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale il 17 luglio 2025, il magistrato incaricato dell'esame del pertinente conto giudiziale ha richiesto iscriversi a ruolo di udienza l'esame del conto riconducibile all'agente contabile, meglio identificato in epigrafe, onde quest'ultimo - previa declaratoria di irregolarità della gestione contabile relativa alla "*anticipazione piccole spese- Cassa economale*" assunta in relazione all'esercizio finanziario 2022 nell'interesse del Comune di Comiso - venga condannato in favore dell'amministrazione comunale al pagamento della somma di euro **316,99**, oltre agli interessi legali dai singoli indebiti esborsi sino al soddisfo. La somma *de qua*, partitamente, costituisce l'ammontare complessivo di una serie di spese ritenute non scaricabili al netto dell'Iva pari ad euro 57,64: somma quest'ultima non addebitata al contabile in quanto versata all'Erario in base al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. *split payment*).

II. La relazione del Magistrato istruttore:

- riferisce della regolarità formale del conto e dei documenti pervenuti alla Sezione in allegato al medesimo (deliberazione di G.M. n. 5/2023 di conferimento delle funzioni di agente contabile al personale dipendente, incluso il Giannone Roberto nominato agente contabile per il Servizio Economato; deliberazione di G. M. n. 21/2023

di approvazione del conto e determinazione n. 65 del 21/02/2023 di

sua parifica; verbali delle verifiche trimestrali);

- ricostruisce l'istruttoria condotta, enumerando le note interlocutorie inoltrate all'Ente (prot. n. 3219 del 04/11/2024) ed i riscontri da questo ricevuti (nota prot. n. 0042128 del 22/11/2024, registrata in ingresso con protocollo n.ro 3429 del 26/11/2024);

- dà conto della trama regolamentare che disciplina la gestione economale (deliberazione di C.C. n. 59/2020 e deliberazione di G.M. n. 8/2022 che determina in euro 100.000 l'entità della cassa economale per l'annualità 2022), sottolineando che l'art. 9 del regolamento economale (del. C.C. n. 59/2020 cit.) identifica le spese economali ammissibili e, quindi, legittime;

- evidenzia, con il supporto di tabelle aggregative di dati, il tenore dell'esame contabile compiuto in sede istruttoria, puntualizzando la correttezza del conto, dal punto di vista formale, nonché la concordanza dei dati contabili, ivi esposti, rispetto a quelli estrapolati dalla documentazione giustificativa esaminata;

- ritiene irregolari, non di meno, talune spese - meglio identificate nella tabella di pag. 8 della relazione - emarginate nel registro della cassa economale come spese di rappresentanza o come spese per il Consiglio comunale e riferentesi ad acquisti di prodotti di pasticceria, acqua minerale, succhi di frutta.

III. Ad avviso del Magistrato istruttore, le spese economali, registrate ai nn. progressivi 17, 24, 88 (numero che si ripete una seconda volta nella tabella di pag. 8 cit.) e 123 non potevano dirsi

correlabili - alla stregua della disamina della pertinente documentazione giustificativa - ai fini istituzionali dell'Ente né, diversamente, sono ascrivibili alle spese necessarie per il funzionamento dell'Amministrazione e dei suoi uffici/servizi in considerazione della loro categoria merceologica.

III.1. In conseguenza, il medesimo Magistrato designato:

- con nota prot. n. 423 del 05.02.2025, indirizzata al Responsabile del Servizio economico e finanziario del Comune di Comiso, ha significato la irregolarità degli esborsi per le ragioni illustrate;

- riferisce che, con nota di riscontro prot. 6011 dell'11.02.2025 del Responsabile economico e finanziario del Comune, l'Ente ha specificato che le liquidazioni indubbiamente irregolari seguono ad apposite disposizioni di spesa ordinate da Responsabili di aree e che, con sentenza n. 748/2019 (di definizione del giudizio di conto n. 66561), questa Sezione aveva dichiarato regolare il conto reso dall'economo del Comune di Comiso per l'esercizio finanziario 2015, seppure con osservazioni, scaricando l'agente contabile sul presupposto che la responsabilità delle spese contestate non poteva imputarsi a chi aveva soltanto eseguito il pagamento su disposizione del dirigente, trattandosi, d'altronde, di spese per servizio di buffet che era già stato reso per conto del comune ed attraverso disposizioni di pagamento del dirigente;

- relaziona di aver espletato un approfondimento istruttorio su altre spese appartenenti alla medesima tipologia di quelle già contestate, sollecitando all'amministrazione alla trasmissione:

- (i) della richiesta concernente l'acquisto/spesa n. 40 del registro di cassa economale – classificata fra le “spese di rappresentanza urgenti e indifferibili” – suffragata da uno scontrino fiscale, avente importo pari ad euro 40,00, privo però di ogni descrizione dei beni acquistati;
- (ii) della documentazione giustificativa della spesa economale registrata al progressivo n. 84 del registro di cassa economale (fattura elettronica; importo euro 98,72, recante, come descrizione beni, dei “casalinghi”), classificata fra le “spese per manifestazioni turistiche-promozionali”.

III.2. Con nota prot. n. 9421 del 5 marzo 2025, l'amministrazione ha quindi riscontrato la nuova richiesta istruttoria e relazionato, in forma documentale, che:

- per le “spese di rappresentanza urgenti e indifferibili”, di cui al n. 40 del registro di cassa economale, la richiesta è firmata da funzionario dell' “Area 2 -Staff Sindaco” e, con essa, si compulsa l'economo a dare corso alla liquidazione della fornitura di beni già acquistati, descritti, questi ultimi, genericamente come *“spese di rappresentanza riguardo ai quali, tuttavia, non si evince la tipologia del bene poiché dallo scontrino fiscale e dal registro di cassa risulta solo la ditta fornitrice, il nominativo del titolare e l'importo”*. Viene peraltro aggiunto che nella richiesta è indicato che le spese riguardano *“spese minute particolari e urgenti di carattere diverso, necessarie per il funzionamento dell'Amministrazione e degli uffici e servizi dell'Ente”* e che vi è inserita l'annotazione secondo cui la spesa era già stata anticipata da un assessore (di cui non è indicato il nominativo);
- per le “spese per manifestazioni turistiche-promozionali” di cui al n.

84 del registro di cassa economale, la relativa richiesta, firmata da funzionario dell'Area 7 -Attività produttive, compulsa a dare corso all'acquisto dei beni ivi specificati e che riguardano *"spese minute particolari e urgenti di carattere diverso, necessarie per il funzionamento dell'Amministrazione e degli uffici e servizi dell'Ente"*.

IV. In esito alla composita istruttoria espletata, per il Magistrato istruttore conclusivamente:

- *"con riferimento alle spese per acquisto di acqua minerale, succhi di frutta, bicchieri e tovaglioli di carta per il Consiglio comunale di cui ai buoni economici n. 24-88-123, la categoria merceologica dei beni stessi non consente di poterli ascrivere a spese necessarie al funzionamento degli organi dell'Amministrazione";*

- *"con riferimento alle spese di cui ai buoni economici n. 17 e 40 - spese di rappresentanza urgenti e indifferibili, non emerge dagli atti il loro collegamento con eventi finalizzati a mantenere o accrescere il prestigio dell'Ente verso l'esterno, requisito proprio delle spese di rappresentanza secondo la giurisprudenza contabile, e inoltre per la spesa di cui al buono n. 40 è del tutto carente la documentazione da cui risulti la categoria merceologica del bene acquistato;*

- *per le spese di cui al buono economale n. 84 - spese per manifestazioni turistiche-promozionali - dalla documentazione agli atti non risulta la natura della manifestazione o evento promozionale che possa avere giustificato l'acquisto di "casalinghi".*

IV. Per le ragioni ricostruite, il Magistrato istruttore rassegna le conclusioni in precedenza sintetizzate.

V. In data 24.11.2025, il P.M. contabile ha depositato memoria, concludendo in senso conforme alle richieste del Magistrato istruttore.

VI. In data 27.11.2025, si è costituito l'agente contabile chiedendo che venga dichiarata la regolarità del conto giudiziale n. 80127 relativo all'esercizio finanziario 2022, scaricandolo e liberandolo, per l'effetto, da ogni addebito di responsabilità. Secondo il Giannone infatti:

- egli si è limitato a gestire la cassa economale eseguendo le direttive e le istruzioni impartitegli dai dirigenti, con il solo dovere di verificare la capienza dei capitoli di spesa e la regolarità formale della documentazione. Le spese oggi contestate, in effetti, sono state liquidate, come da documentazione prodotta, a fronte di apposite "disposizioni di spesa" ordinate dai Responsabili di Area competenti. Rammenta, a suffragio dell'assunto, che l'Ufficio economato non è un'entità autonoma quanto ma una sub-articolazione dell'area servizi finanziari (Area 5, precedentemente Area 6), e come tale è gerarchicamente subordinata alla direzione del relativo dirigente, sì come confermato dall'art. 20 del Regolamento comunale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- la giurisprudenza contabile ha chiarito che l'economo risponde per la discrasia numerica tra il denaro a suo carico e quello esistente, ma non può essergli addebitata una responsabilità per il merito, l'opportunità o la qualificazione sostanziale della spesa, la cui paternità è da ricondurre al dirigente che l'ha disposta, titolare del potere di spesa ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000. I principi espressi da questa sezione, con sentenza n. 748/2019, hanno indotto

l'Amministrazione ad approvare il "Regolamento di organizzazione del Servizio Economato-Provveditorato" di cui alla delibera di C.C. n. 59 del 03.12.2020. L'art. 12, comma 1, di esso dispone che *“la regolarità di esecuzione delle forniture e prestazioni viene accertata dall'Ufficio in conformità a quanto stabilito nell'ordinativo, salvo che le stesse siano effettuate direttamente all'Area destinataria e, nel qual caso, loro compete di disporre tale accertamento”*. Di qui, l'impossibilità di ritenerlo responsabile per le spese contestate dal Magistrato istruttore;

- si richiama alla sentenza di questa Sezione n. 748/2019 del 18 settembre 2019, resa nel giudizio di conto n. 66561, che vedeva come parte lo stesso odierno componente, sostenendo che la fattispecie oggi controversa è speculare e sovrapponibile a quella definita in quel giudizio. Dovendosi qui fare applicazione del medesimo principio, l'economo deve essere prosciolto da ogni addebito;

- esclude l'elemento soggettivo, doloso o gravemente colposo, della responsabilità contabile.

VII. All'odierna udienza, la difesa dell'agente contabile ed il P.M. interveniente hanno ribadito le conclusioni rassegnate nei pregressi scritti defensionali.

Considerato in

DIRITTO

1. L'odierno giudizio è chiamato ad acclarare la regolarità della gestione contabile concernente la *“anticipazione piccole spese- Cassa economale”*, assunta nell'esercizio finanziario 2022 e per conto del Comune di Comiso, dall'economo comunale Roberto Giannone,

nonché, in caso negativo, la sussistenza di profili di addebito a carico di questi per responsabilità contabile.

2. Le criticità stigmatizzate nella relazione del Magistrato istruttore, lette alla luce dei rilievi difensivi svolti dall'agente contabile, suggeriscono al Collegio di tratteggiare, preliminarmente, i connotati salienti della gestione economale comunale e degli obblighi di servizio gravanti sull'economo. Sulla specifica materia, è autorevolmente intervenuta la giurisprudenza del locale Giudice di Appello (sent. n. 187/A/2021) – pienamente condivisa dal Collegio - a chiarire che:

(a) in termini generali, la *ratio* delle spese in economia va individuata nell'esigenza di consentire alle P.A. di far fronte con immediatezza a spese necessarie per il funzionamento degli uffici per le quali il ricorso all'ordinario procedimento di spesa (art. 182 e ss. del TUEL) costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza dell'azione amministrativa. Il ricorso alle spese in economia riveste, dunque, carattere di "*eccezionalità*" perché alternativo "*alle forme di norma previste per acquisti e forniture*" (punto 7.3 della motivazione);

(b) il corollario della superiore impostazione consiste in ciò che la documentazione giustificativa ed esplicativa della motivazione della spesa in economia assume un ruolo decisivo, peculiare e determinante per la regolare ascrizione alle specifiche "categorie" di spesa per le quali è consentito di impiegare denaro pubblico in deroga alle ordinarie procedure di spesa. Diversamente detto, in quanto eccezionale, il ricorso alla cassa economale sconta la necessaria

ascrizione alle categorie di spesa specificamente individuate nel regolamento comunale di riferimento. Esso postula una motivata richiesta da parte del dirigente responsabile, cioè una formale e documentata istanza, idonea a rendere esplicita nella genesi e nei presupposti, nonché immediata nei fini, la riconducibilità alle ipotesi di spesa in economia;

(c) ai principi giuscontabili appena evocati non si sottraggono le spese di rappresentanza, la cui legittimità/regolarità avvince altresì il loro stretto legame con i fini istituzionali dell'ente;

(d) alla eventuale, constatata, irregolarità delle procedure relative agli ordinativi non ammessi a discarico – per essere gli stessi privi di giustificazione o di documentazione giustificativa ovvero, ancora, per non rientrare le spese nelle categorie specificamente individuate nel pertinente regolamento comunale – consegue, con immediatezza, la responsabilità dell'agente contabile economo che non ha diligentemente adempiuto a specifici obblighi normativamente disciplinati;

(e) in ordine agli ambiti cui ascrivere l'accertamento dell'elemento psicologico dell'agente contabile economo, e per definirne gli elementi di identificazione, non è rilevante né esimente la circostanza che i dirigenti che ordinano la spesa operino una preventiva valutazione della corrispondenza della spesa all'interesse dell'ente, quanto piuttosto che l'enunciata o presupposta corrispondenza sia o meno riscontrata documentalmente dall'economo e che, in concreto, l'agente contabile non provveda al pagamento in assenza della formale

regolarità della procedura strumentale al pagamento. Costituisce infatti preciso obbligo dell'economo procedere a tale riscontro e la sua inottemperanza, nei termini descritti, è espressione di grave violazione di legge;

(f) l'economo presenta un "profilo operativo elevato" che presuppone un idoneo livello di conoscenza della materia e delle regole che presiedono alle procedure contabili a monte e a valle della gestione diretta di spese in economia, sicché non potrebbe validarsi una tesi auto-assolutoria per la quale *"non può certo imputarsi al sotto posto la non contestazione di ogni atto del superiore sulla base di un giudizio di mera irregolarità..."*. D'altronde, finanche l'esercizio di facoltà e l'assunzione di iniziative non di stretta competenza dell'agente contabile (e, simmetricamente, la relativa omissione) sono comunque indice di diligenza e, quando poste in essere, espressione di *best practices* nella gestione delle risorse finanziarie specie da parte di un soggetto che l'ordinamento richiede sia in possesso di opportuna e specifica preparazione.

3. Nell'applicare i superiori principi al caso che occupa, appare utile evidenziare due ulteriori coordinate di lettura della vicenda:

(i) ai sensi dell'art. 9 co. 4 del Regolamento comunale economale in atti, anzitutto, *"l'economo non può utilizzare le anticipazioni ricevute per uso diverso da quello per il quale sono state concesse"*;

(ii) l'agente contabile, attraverso la traiettoria difensiva spiegata, mira propriamente ad escludere nei suoi confronti l'addebito di responsabilità contabile, abdicando, però, dall'offrire argomenti che

comprovino l'ammissibilità/regolarità/legittimità delle spese contestate.

3.1. Osserva quindi il Collegio che:

- per la movimentazione **n. 40** del registro economale, la richiesta di liquidazione tramite cassa economale dell'Area 2 – Staff Sindaco, formulata da tale Fabio Melilli quale incaricato di posizione organizzativa della medesima Area, opera riferimento ad un acquisto di beni qualificato come “spese di rappresentanza”, meglio dettagliato con riguardo a “*spese minute particolari ed urgenti di carattere diverso, necessarie per il funzionamento dell'amministrazione e degli uffici e servizi dell'Ente*” (art. 9, lett. f del regolamento). La documentazione giustificativa di spesa (peraltro “*già anticipata dall'assessore...*” stando al modulo di richiesta) è qui rappresentata da uno scontrino fiscale, di importo pari ad euro 40,00 al lordo IVA, emesso dal fornitore Nazareth di Capuzzello Filippo. Ciò posto, la spesa è da ritenersi illegittima: anzitutto, per inidoneità della documentazione giustificativa, la quale infatti non permette neppure di comprendere la natura dell'acquisto effettuato; per difetto di motivazione dell'istanza di liquidazione, la quale non abilita la sussunzione della spesa concreta alla categoria di spesa ammissibile ex art. 9 lett. f) del regolamento, oltre che per sua contraddittorietà sul rilievo che essa istanza giustifica il sostenimento della spesa, contestualmente, anche con il riferimento alle spese di rappresentanza (categoria, però, non compendiata dagli artt. 9 e 10 del medesimo regolamento, richiamati nell'istanza); per omessa esplicitazione e, comunque, per impossibilità di riconoscere in

concreto il legame asseritamente sussistente fra la pretesa spesa di rappresentanza – così qualificata anche dal pertinente buono di pagamento – ed il necessario accrescimento del prestigio esterno dell’Ente nei rapporti con le altre istituzioni per scopi attinenti ai propri fini istituzionali (Corte dei conti, Sez. Abruzzo sent. n.96/2014; C. conti, Sez. Giur. per la Regione Siciliana, n. 165/2019, nonché, ex multis, C. conti, Sez. d’ Appello Sicilia, sent. n. 141/2016 e C. conti, Sez. Giur. per la Regione siciliana, n. 258/2016);

- per la motivazione **n. 84** del registro economale, la richiesta di acquisto tramite cassa economale dell’Area 7 attività produttive, a firma di Maria Luciana Occhipinti incaricata della posizione organizzativa presso l’area 7, identifica la spesa come relativa alla categoria (art. 9, lett. f del regolamento) delle *“spese minute particolari ed urgenti di carattere diverso, necessarie per il funzionamento dell’amministrazione e degli uffici e servizi dell’Ente”*. La spesa imputata al capitolo 1517 – Spese per manifestazioni artistiche, culturali e sportive – risulta ricondotta, nel buono di pagamento, a manifestazioni turistiche-promozionali; è pari ad euro 98,72 al lordo di IVA ed è quietanzata con bonifico; in concreto, ne emerge il sostenimento per l’acquisto, presso il fornitore Maurizio Calinghi s.r.l., di bicchieri e forchette in plastica e per tovaglioli di carta, del tipo usa e getta. Con riferimento a tale spesa, per la quale il Magistrato istruttore ha finanche richiesto chiarimenti suppletivi all’Ente, non può non condividersi la valutazione di illegittimità contenuta in relazione, stante l’assenza di ogni pezza di appoggio che abiliti la riconduzione della spesa alla (a

sua volta, imprecisata) *“natura della manifestazione o evento promozionale”* ma anche al funzionamento dell’amministrazione, degli Uffici e dei servizi. Nello spettro della lett. f) dell’art. 9 del regolamento comunale, inoltre, la documentazione giustificativa non consente di qualificare come “urgenti” le spese che occupano;

- per la movimentazione **n. 17/1**, pari ad euro 15 lordi e relativa all’acquisito sostenuto presso Gran Caffè Cristallo su istanza di liquidazione di Fabio Melilli (incaricato di posizione organizzativa presso l’Area 2 Staff Sindaco), la stessa è illegittima per le ragioni già evidenziate per la movimentazione n. 40, al trattarsi di ipotesi sovrapponibile;

- per le movimentazioni nn. **24, 88** (quest’ultima composta, secondo il registro economale, dai due “importi [lordi] scaricati” di euro 16,80 e 57,09, per un totale lordo IVA di 73,89, correttamente indicato in tabella di pag. 8 della relazione del magistrato istruttore) e **123** - spese concernenti, nel complesso, ad acquisti *“di acqua minerale, succhi di frutta, bicchieri e tovaglioli di carta per il Consiglio comunale”*) - il Magistrato istruttore correttamente ne predica la illegittimità/irregolarità sul rilievo che *“la categoria merceologica dei beni stessi non consente di poterli ascrivere a spese necessarie al funzionamento degli organi dell’Amministrazione”*. Con questa espressione, la relazione di deferimento, e ad esclusivo vantaggio dell’amministrazione e dell’agente contabile, opera una “sintesi descrittiva” per escludere la sussumibilità delle spese di che trattasi a tutte e ciascuna le spese economali classificate dall’art. 9 del regolamento economale. Il che, si

aggiunge, costituisce una conseguenza anche della circostanza che l'ordinativo n. 111/2021 dell'economo, al pari del collegato buono n. 24/01, prescinde completamente dall'iscrizione ad una qualsiasi delle lettere da a) ad h) dell'art. 9 del regolamento citato. Di queste spese, va detto che non risultano motivati, giustificati né documentati, sia il carattere *urgente* del servizio comunale di cui deve assicurarsi il funzionamento attraverso il sostenimento della spesa (lett. a dell'art. 9, cui fanno riferimento i buoni economici nn. 88 e 123/1 nel loro collegamento con i presupposti ordinativi, rispettivamente, nn. 40 e 59/2022) sia il carattere *urgente* (stavolta) della spesa, al pari della sua *necessarietà*, per il funzionamento dell'amministrazione e degli uffici e servizi dell'Ente (lett. f dell'art. 9). Gli acquisti, anzi, rivestono carattere pressoché voluttuario e, per quanto emerge dagli ordinativi che li dispongono, ampiamente programmabili (anche su questo, cfr. App. Sicilia, sent. n. 187/A/2021), come tali incompatibili, dunque, con la gestione di cassa economica.

4. Acclarata la irregolarità della gestione economica, nei sensi precisati, il contabile Giannone non può essere ammesso a discarico e dello stesso va pronunciata condanna nei sensi indicati dalla relazione di deferimento.

(g) L'orientamento del Giudice d'Appello, sopra sintetizzato, afferma che alla accertata irregolarità delle procedure relative agli ordinativi non ammessi a discarico – come in fattispecie – consegue, con immediatezza, la responsabilità dell'agente contabile economo che non ha diligentemente adempiuto a specifici obblighi normativamente

disciplinati. L'elemento soggettivo della colpa grave dell'agente contabile, d'altronde, emerge nella presente vicenda contenziosa anche dal fatto che il regolamento economale non presenta alcun tratto di ambiguità per legittimare spese economali regolari, distinguendo in termini cristallini le categorie ammissibili. Inoltre – lo si è detto - rileva, ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo gravemente colposo, la circostanza che l'economo presenta un "profilo operativo elevato", il quale presuppone un idoneo livello di conoscenza della materia e delle regole che presiedono alle procedure contabili a monte e a valle della gestione diretta di spese in economia.

4.1. La colpa grave dell'agente contabile non risulta "scudata" dalla previsione dell'art. 21 co. 2 del D.L. n. 76/2020, vigente, in ragione di proroghe successive della sua efficacia, al tempo delle condotte commissive (pagamenti illegittimi) ascritte all'agente contabile. Secondo la disposizione citata e nella versione allora vigente, infatti, *"limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente"*. Ora, il testo normativo trascritto – avente carattere derogatorio ed eccezionale (C. cost. sent. n. 132/2024), come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o di

integrazione analogica (art. 14 delle preleggi) - nel riferirsi espressamente alla ("per") *"azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20"*, esonera l'agente amministrativo o contabile dalle conseguenze patrimoniali personali dell'accertamento di responsabilità erariale per fatto commissivo gravemente colposo solo quando quest'ultimo costituisce conseguenza dell'iniziativa processuale del Pubblico ministero contabile. La norma, diversamente detto, non trova applicazione in relazione alla affermazione di condanna dell'agente contabile che siano conseguenza della celebrazione del giudizio di conto.

5. Venendo agli argomenti difensivi offerti dal Giannone, per quanto essi non siano da dirsi già superati per incompatibilità logico-giuridica con le precedenti argomentazioni, il Collegio osserva che:

- l'economo, nello specifico contesto della gestione economale, non è in alcun modo "sottordinato" alle direttive ed alle istruzioni dei dirigenti ove esse si concretino di apposite "disposizioni di spesa". Come detto, la giurisprudenza contabile, diversamente, ha posto in luce che compete all'economo - nell'esercizio autonomo dei suoi doveri d'ufficio - la verifica della legittimità e della regolarità della spesa economale. Improprio è pertanto il richiamo operato dall'agente contabile all'art. 20 del regolamento degli Uffici e dei servizi, destinato a dispiegare limitato rilievo organizzativo; *a fortiori*, improprio è il richiamo all'art. 107 del d.lgs. 267/2000. Il Giannone, d'altronde, non nega che gli competa il *"dovere di verificare...la regolarità formale della documentazione"* e, in plurimi casi esaminati, è proprio questo ad essere

mancato. Rimane d'altronde fermo che, nel caso delle spese economali

nn. 24, 88 e 123/1, gli ordinativi siano stati confezionati proprio

dall'economo;

- non giova al Giannone, per escludere la propria responsabilità

contabile, richiamarsi all'art. 12, comma 1, del regolamento economale

laddove stabilisce che *"la regolarità di esecuzione delle forniture e*

prestazioni viene accertata dall'Ufficio in conformità a quanto stabilito

nell'ordinativo, salvo che le stesse siano effettuate direttamente all'Area

destinataria e, nel qual caso, loro compete di disporre tale accertamento". La

norma ha riguardo al solo riscontro della effettiva *esecuzione* della

prestazione/fornitura e nulla di anomalo vi è nello stabilire che la sua

verifica sia espletata dall'Ufficio o dall'Area "ordinante". Ma il profilo

della esecuzione, come è chiaro, nulla ha a che vedere con la

verifica/valutazione della legittimità/regolarità della spesa, nei sensi

descritti. La fornitura di pasticcini, per esempio, può anche essere

eseguita ma ciò non esclude che la spesa economale sia illegittima se

non riconducibile alle finalità ordinamentali per le quali essa è

concepita;

- infruttuosamente il Giannone, poi, evoca il precedente di questa

Sezione, sent. n. 748/2019. Di quest'ultimo, infatti, si dilata

impropriamente la portata. In quella vicenda si discuteva più

modestamente, negandola, della riconducibilità alla categoria delle

spese di rappresentanza, pur previste come possibili dal regolamento

economale, di quelle sostenute per due *"buffet di benvenuto ai turisti ed*

agli escursionisti". In questo caso, per converso, non solo le spese di

rappresentanza come tali non sono previste dagli artt. 9 e 10 richiamati espressamente negli ordinativi; ma, ancor prima, difetta documentazione giustificativa che possa far ritenere funzionalizzata la spesa economale a quella di rappresentanza. Inoltre, l'effetto conformativo della decisione del 2019, per quanto riferito anche dal Giannone, si riduce all'adozione di una nuova regolamentazione della gestione economale (quella del 2010, che qui interessa) e, in particolare, alla previsione dell'art. 12 del regolamento. Il quale, però, è inconferente nel caso di specie per le ragioni già compiutamente illustrate.

6. In applicazione dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.) e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato (artt. 112 c.p.c. richiamato dall'art. 7 co. 2 c.p.c.), il Collegio prudenzialmente stima equo limitare la condanna dell'agente contabile alla somma (al netto di IVA) richiesta in relazione. Non condivide, però, l'assunto ivi declinato e per il quale il debito contabile, patito dall'amministrazione comunale, debba considerarsi al netto e non al lordo dell'IVA, avendo trovato applicazione, in fattispecie, il meccanismo dello *split payment*. In effetti, l'IVA, versata direttamente dal Comune all'Erario, costituisce comunque costo sopportato dall'Amministrazione comunale; sicché, nel quantificare l'addebito attraverso lo scorporo dell'IVA, il Magistrato designato dell'esame del conto ha finito per fare involontaria applicazione del concetto di finanza pubblica allargata, quale proiezione dell'*exceptio lucri cum damno* ex art. 1 co. 1 bis L. 20/1994: concetto però ampiamente superato dalla giurisprudenza di

questa Corte per effetto dell'entrata in vigore della L. Cost. n. 1/2012

(questa Sezione n. 90/2025, con ampi richiami; per tutte, cfr. C. conti,

SS.RR. 24/2020/QM; C. conti, Sez. II, n. 221/2022).

7. Conclusivamente, il Collegio:

- accerta la irregolarità della gestione concernente la *"anticipazione piccole spese- Cassa economale"* oggetto del conto giudiziale n. 80127, assunta, per l'esercizio finanziario 2022, dall'agente contabile **GIANNONE Roberto** (C.F. GNNRRT65D28G273J) nell'interesse del Comune di Comiso;

- accerta la responsabilità contabile di **GIANNONE Roberto** (C.F. GNNRRT65D28G273J) e, per l'effetto, lo condanna:

(a) al pagamento, in favore del **Comune di Comiso**, della somma di euro **316,99 (trecentosedici,99)**, oltre agli interessi legali dai singoli indebiti esborsi sino al soddisfo;

(b) al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano, in favore dello **Stato**, in euro **90,47 (novanta,47)**

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

- accerta la irregolarità della gestione concernente la *"anticipazione piccole spese- Cassa economale"* oggetto del conto giudiziale n. 80127, assunta, per l'esercizio finanziario 2022, dall'agente contabile **GIANNONE Roberto** (C.F. GNNRRT65D28G273J) nell'interesse del Comune di Comiso;

- accerta la responsabilità contabile di **GIANNONE Roberto**

(C.F. GNNRRT65D28G273J) e, per l’effetto, lo condanna:

- (a) al pagamento, in favore del **Comune di Comiso**, della somma di euro **316,99 (trecentosedici,99)**, oltre agli interessi legali dai singoli indebiti esborsi sino al soddisfo;
- (b) al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano, in favore dello **Stato**, in euro **90,47 (novanta,47)**.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **17 dicembre 2025**.

L’Estensore	Il Presidente
Raimondo Nocerino	Anna Luisa Carra
<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>

Depositata nei modi di legge

Palermo, 22 dicembre 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

f.to digitalmente

Originale sentenza	€	96,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	€	125,10
Il Direttore della Segreteria		
Dott.ssa Caterina Giambanco		
<i>F.to Digitalmente</i>		

